

Statuti

della Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani FSPG

versione del 25 aprile 2026



I Nome e sede

Art. 1 Nome e sede

- 1.1 È costituita con il nome di Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ), Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) e Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani (FSPG), un'associazione ai sensi degli artt. 60 segg. del Codice civile svizzero (di seguito: la FSPG)
- 1.2 La sede della FSPG si trova nel luogo in cui si trova l'ufficio.

II Scopi

Art. 2 Scopi

- 2.1 La FSPG è l'associazione mantello dei parlamenti dei giovani, dei consigli dei giovani (di seguito: PG) e delle altre organizzazioni giovanili simili in Svizzera e nel Liechtenstein. Essa ha lo scopo di:
 - > rappresentare i PG a livello federale,
 - > sensibilizzare l'opinione pubblica sui PG,
 - > promuovere la partecipazione politica presso i giovani,
 - > sostenere e mettere in relazione i PG,
 - > sostenere la creazione di PG,
 - > realizzare dei progetti nell'interesse dei suoi membri.
 - > fornire prestazioni nell'ambito della partecipazione politica e dell'educazione civica.
- 2.2 L'indipendenza dei membri della FSPG nelle loro attività e nelle loro modalità organizzative è garantita. La FSPG agisce consultandosi con i PG sul campo.
- 2.3 La FSPG e i suoi organi sono apartitici e neutrali dal punto di vista confessionale.

III Adesione

Art. 3 Membri

- 3.1 Ogni PG ed ogni organizzazione simile con sede in Svizzera o nel Liechtenstein può diventare membro della FSPG.
- 3.2 Il Comitato decide sui vantaggi riservati ai membri.

Art. 4 Adesione

- 4.1 La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto al Comitato. Il Comitato decide dell'adesione provvisoria.
- 4.2 L'adesione definitiva è acquisita con il voto dell'Assemblea dei Delegati (di seguito: l'AD) e con il versamento del contributo dei membri.

Art. 5 Contributo dei membri

- 5.1 Il contributo dei membri viene fissato ogni tre anni in occasione dell' AD.
- 5.2 Il contributo si basa sul reddito del rispettivo PG.
- 5.3 Tutti i membri per i quali il contributo dei membri rappresenta un onere troppo importante, che non ricevono finanziamenti dalle autorità pubbliche o che non dispongono di una propria competenza

finanziaria, possono depositare presso il Comitato una domanda al fine di ottenere una diminuzione o un'esenzione dal contributo per una durata limitata a un anno.

- 5.4 Il mancato pagamento del contributo dei membri entro la fine di un esercizio causa la perdita del diritto di voto e dei vantaggi di membro per l'esercizio seguente. In caso di recidiva, l'AD può decidere l'esclusione.

Art. 6 Dimissione ed esclusione

- 6.1 La dimissione di un membro deve essere annunciata per iscritto entro la fine di un anno civile. L'adesione di un membro scade automaticamente con la dissoluzione dell'organizzazione membro.
- 6.2 L'esclusione di un membro è possibile in caso di mancato rispetto dei presenti statuti o se il membro ha arrecato danno con qualsivoglia modalità alla FSPG. L'esclusione è decisa dall'AD che deve esporne i motivi all'organizzazione interessata e accordarle il diritto di essere sentita in merito ai suoi diritti.

IV Organizzazione

Art. 7 Organi della FSPG

- 7.1 Gli organi della FSPG sono l'AD, il Comitato, l'ufficio, le commissioni e l'organo di revisione.
- 7.2 Nel Comitato e nelle commissioni possono essere elette solo persone che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età e siano membri attivi o ex membri di uno dei PG facenti parte della FSPG. È possibile essere eletti nel Comitato e nelle commissioni fino al compimento del 29° anno di età.

A) Assemblea dei Delegati (AD)

Art. 8 Assemblea dei Delegati

- 8.1 L'AD è l'organo supremo della FSPG.
- 8.2 L'AD ordinaria ha luogo una volta all'anno. Un'AD straordinaria può essere convocata su domanda del Comitato o di almeno un quinto dei membri. L'AD straordinaria può aver luogo al più presto due mesi dopo la convocazione scritta. Le AD sono pubbliche.
- 8.3 Ogni membro della FSPG è rappresentato all'AD da, al massimo, due delegati aventi diritto di voto, di eleggibilità e di parola. Ogni delegato dispone di un solo voto.
- 8.4 La presidenza dell'AD può concedere la parola a terzi.
- 8.5 La presidenza dell'AD è eletta dal Comitato. Dietro mozione, l'AD può decidere di attribuire la presidenza a un'altra persona.

Art. 9 Competenze dell'Assemblea dei Delegati

- 9.1 Le competenze dell'AD sono le seguenti:
- > elezione di scrutatrici e scrutatori,
 - > elezione del Comitato,
 - > elezione della Commissione di controllo della gestione (di seguito: CCG),
 - > elezione dei revisori esterni dei conti,
 - > creazione e dissoluzione delle commissioni ed elezione dei loro membri,
 - > ammissione ed esclusione dei membri,
 - > fissazione dei contributi annuali dei membri,

- > decisioni concernenti le proposte dei membri,
- > decisioni concernenti i regolamenti delle commissioni,
- > decisioni concernenti il Regolamento sulla remunerazione del Comitato.
- > presa di conoscenza del conto annuale,
- > presa di conoscenza del rapporto della CCG,
- > presa di conoscenza del rapporto annuale,
- > scarico del Comitato,
- > adozione degli obiettivi strategici annuali,
- > adozione del preventivo,
- > adozione della strategia su quattro anni,
- > elaborazione e modifica degli statuti,
- > decisioni concernenti la dissoluzione,
- > altre competenze che gli sono attribuite secondo la legge e gli statuti o che gli vengono trasmessi dal Comitato,
- > decisioni concernenti l'esclusione di singoli o di tutti i membri del Comitato.
- > decisioni concernenti l'esclusione di singoli o di tutti i membri della CCG.

Art. 10 Obbligo di convocazione e di annuncio dei punti all'ordine del giorno

- 10.1 La convocazione, l'ordine del giorno e la documentazione devono pervenire ai membri almeno quattro settimane prima dell'AD.
- 10.2 Le proposte e le domande di adesione dei nuovi membri devono essere depositate per iscritto presso il Comitato almeno due settimane prima dell'AD.
- 10.3 Gli oggetti che non figurano all'ordine del giorno possono essere trattati unicamente alla domanda dei due terzi dei voti presenti all'AD. Queste proposte dell'ultimo minuto devono essere depositate per iscritto presso il Comitato. Sono riservate la modifica degli statuti, l'esclusione dei membri e la dissoluzione della FSPG.

Art. 11 Procedura di voto e di elezione

- 11.1 La maggioranza semplice dei voti rappresentati è sufficiente per gli oggetti e l'elezione dei revisori dei conti. In caso di parità dopo il secondo scrutinio, il voto della presidenza dell'AD è determinante.
- 11.2 La modifica degli statuti e l'esclusione di un membro, l'esclusione di singoli o di tutti i membri del Comitato e l'esclusione di singoli o di tutti i membri della CCG possono essere decise solamente alla maggioranza dei due terzi dei voti presenti.
- 11.3 La dissoluzione della FSPG o la fusione della FSPG con altre organizzazioni può essere decisa solamente alla maggioranza dei tre quarti dei voti presenti e durante un'AD straordinaria convocata unicamente con questo oggetto all'ordine del giorno.
- 11.4 L'elezione del Comitato e dei membri delle commissioni ha luogo in forma scritta o per mezzo di sistemi digitali di voto in due turni di scrutinio al massimo. Le persone candidate sono elette con la maggioranza assoluta al primo turno e con la maggioranza relativa al secondo turno. In caso di parità dopo il secondo turno, l'elezione ha luogo tramite sorteggio. È possibile procedere a elezione tacita.
- 11.5 Le votazioni e le elezioni si effettuano per alzata di mano o per mezzo di sistemi digitali di voto. È fatto salvo l'art. 11.4.

B) Comitato

Art. 12 Comitato

- 12.1 Il Comitato è l'organo che dirige la FSPG. Esso regola tutti gli affari che non sono attribuiti a un altro organo dagli statuti o dalla legge.
- 12.2 Il Comitato si compone di 9 membri. Si organizza autonomamente e istituisce una co-presidenza. La costituzione avviene in occasione della prima seduta del Comitato dopo l'AD. La copresidenza viene eletta dal Comitato per un mandato di un anno; la rielezione è possibile. Il mandato può essere revocato con l'approvazione della CCG.
- 12.3 Il mandato dura di norma due anni. Le elezioni si tengono negli anni pari. La rielezione è possibile.
- 12.4 Se i 9 seggi del Comitato non sono tutti occupati e/o un membro eletto del Comitato abbandona le sue funzioni, il Comitato può proporre un membro subentrante, che il Comitato nomina per cooptazione fino alla seguente AD. Due seggi al massimo possono essere occupati per cooptazione. I membri cooptati hanno il diritto di intervenire ma non di voto in seno al Comitato.
- 12.5 Il mandato di un membro del Comitato nominato per cooptazione è limitata ad un anno. Un prolungamento per cooptazione di tale mandato è escluso.
- 12.6 Il Comitato può, a maggioranza assoluta di tutti i voti del Comitato, sospendere fino alla successiva AD un membro che abbia violato i presenti statuti o che abbia in altro modo arrecato danno alla FSPG. La sospensione deve essere confermata dalla CCG entro 14 giorni dalla decisione e deve essere giustificata. Deve venire rispettato il diritto del membro sospeso di essere sentito. Solo l'AD può escludere un membro dal Comitato.

Art. 13 Competenze del Comitato

- 13.1 Il Comitato è l'organo che dirige la FSPG. Esso è in particolare incaricato delle competenze seguenti:
- > rappresentanza della FSPG verso l'esterno;
 - > esecuzione delle decisioni dell'AD e gestione degli affari correnti;
 - > preparazione e convocazione dell'AD, fissazione dell'ordine del giorno, conduzione dell'AD e tenuta del verbale;
 - > organizzazione e controllo dell'ufficio, elezione ed assunzione dei membri della direzione;
 - > supervisione delle attività e dei progetti della FSPG e creazione delle strutture necessarie alla loro applicazione.

C) Ufficio

Art. 14 Ufficio

- 14.1 L'ufficio si occupa degli affari correnti della FSPG ed esegue i compiti che gli sono affidati dagli altri organi della FSPG. L'ufficio decide l'applicazione delle misure e dei mezzi necessari nel quadro del preventivo così come degli strumenti di pianificazione. Lavora sotto la supervisione del Comitato.
- 14.2 L'ufficio si compone della direzione e degli altri collaboratori e collaboratrici. La direzione è composta da collaboratori o collaboratrici. I collaboratori e le collaboratrici non possono fare parte del Comitato o della CCG.
- 14.3 La direzione è eletta dal Comitato alla maggioranza semplice.

D) Commissioni

Art. 15 Commissioni

- 15.1 Le commissioni sono costituite e dissolte dall'AD. I membri delle commissioni sono nominati dall'AD.
- 15.2 Le commissioni consigliano il Comitato, gli fanno delle proposte ed eseguono i mandati in maniera autonoma. Le commissioni possono sottoporre delle proposte all'AD.
- 15.3 I diritti, il funzionamento e la missione esatta delle commissioni sono fissate in un regolamento. Tale regolamento è adottato dall'AD.
- 15.4 Delle persone esterne possono essere ingrate nelle commissioni in qualità di esperti o di persone interessate.

Art. 16 Commissione di controllo della gestione (CCG)

- 16.1 La CCG è una commissione permanente secondo l'art. 15 che si compone da tre a cinque membri che non sono membri né del Comitato, né dell'ufficio. La costituzione avviene in occasione della prima seduta dopo l'AD.
- 16.2 Il mandato dura di norma due anni. Le elezioni si tengono negli anni dispari. La rielezione è possibile.
- 16.3 I compiti della CCG sono regolati nel regolamento della CCG.
- 16.4 La CCG può, con tre voti su cinque, sospendere fino alla successiva AD un membro che abbia violato i presenti statuti o che abbia in altro modo arrecato danno alla FSPG. La sospensione deve essere confermata dal Comitato entro 14 giorni dalla decisione e deve essere giustificata. Deve venire rispettato il diritto del membro sospeso di essere sentito. Solo l'AD può escludere un membro dalla CCG.

E) Organo di revisione

Art. 17 Organo di Revisione

- 17.1 L'organo di revisione verifica la contabilità e il conto annuale, nonché il rispetto della legge e degli statuti in relazione alla rendicontazione della FSPG.
- 17.2 L'organo di revisione riferisce annualmente all'AD se il conto annuale corrisponde alla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale effettiva della FSPG e se sono stati rispettati il diritto svizzero e gli statuti.
- 17.3 La revisione viene effettuata limitata ai sensi del diritto svizzero.
- 17.4 L'organo di revisione viene eletto ogni anno dall'AD per la durata di un anno. La rielezione è possibile per un massimo di quattro anni consecutivi.
- 17.5 Come organo di revisione può essere eletta una persona fisica o giuridica autorizzata a effettuare revisioni limitate ai sensi del diritto svizzero.

V Finanze

Art. 18 Ricavi

- 18.1 I ricavi della FSPG si compongono essenzialmente come segue:
 - > contributi dei membri,
 - > contributi dei privati e degli enti pubblici,
 - > donazioni,

➤ ricavi provenienti dalle prestazioni fornite.

- 18.2 La FSPG non persegue nessuno scopo commerciale e non pretende utili. Un eventuale eccedente dei ricavi è riservato esclusivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione. La distribuzione dell'utile ai membri, agli organi o a terzi è in ogni caso esclusa.
- 18.3 La contabilità della FSPG è tenuta secondo lo standard contabile Swiss GAAP FER 21.

VI Varie e disposizioni finali

Art. 19 Esercizio e durata dei mandati

- 19.1 L'esercizio annuale corrisponde all'anno civile.

Art. 20 Responsabilità

- 20.1 Degli impegni presi dalla FSPG risponde unicamente il patrimonio dell'associazione. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 21 Diritto applicabile

- 21.1 Qualora il presente statuto debba essere integrato, si applica il diritto svizzero

Art. 22 Disposizioni in caso di fusione e dissoluzione

- 22.1 Una fusione può essere realizzata unicamente con altre persone giuridiche con sede in Svizzera ed esentate dagli oneri fiscali in ragione del loro scopo riconosciuto di pubblica utilità.
- 22.2 In caso di dissoluzione della FSPG, l'utile e il capitale di quest'ultima saranno ceduti ad un'altra persona giuridica di riconosciuta utilità pubblica o avente uno scopo pubblico e quindi esonerato dagli oneri fiscali con sede in Svizzera.

Art. 23 Versioni

- 23.1 Gli statuti esistono nelle versioni in lingua tedesca, francese ed italiana aventi valore giuridico eguale. In caso di litigio, gli statuti validi sono quelli nella lingua dei PG interessati.

Art. 24 Entrata in vigore

- 24.1 I presenti statuti sono stati adottati dall'AD del 25 aprile 2026. La data della loro entrata in vigore è determinata dal Comitato, ma deve avvenire al più tardi 30 giorni dopo la decisione di modifica degli statuti.

Berna, 25 aprile 2026



Noé Dene
Co-Presidenza



Adriano Conte
Co-Presidenza